



## CONFERENZA DELLA PSICOLOGIA ACCADEMICA -

### STATUTO (revisione approvata il 16 gennaio 2019)<sup>1</sup>

Considerato il nuovo assetto universitario previsto dalla Legge 240/10, che implica l'integrazione delle strutture universitarie dedicate alla didattica e alla ricerca, preso atto della decisione della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia e dei Presidenti di Corso di Laurea in Psicologia e del Collegio dei Direttori di Dipartimento di Psicologia di sciogliersi, nella prospettiva di costituire un unico organismo che, in coerenza con lo scenario delineato dalla L. 240/10, accorpi le funzioni di sistema relative alla didattica e della ricerca, si costituisce la Conferenza della Psicologia Accademica.

#### **Art. 1 Nome e missione**

- a) La premessa fa parte integrante del presente statuto.
- b) La denominazione breve della Conferenza della Psicologia Accademica è CPA.
- c) La CPA è composta, secondo le modalità di cui al successivo art. 3, dagli Atenei e/o dai Dipartimenti presso i quali docenti (qui e di seguito, tale termine va inteso in modo estensivo riferito ai professori di qualsiasi fascia e ai ricercatori) afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari (SSD) M-PSI svolgono attività di didattica e ricerca.
- d) La CPA raccoglie in sé le funzioni di rappresentanza presso le istituzioni del sistema universitario (in via esemplificativa e non esclusiva: MIUR, CRUI, CUN, Istituzioni Universitarie), di comunicazione, indirizzo, monitoraggio, analisi ed elaborazione istituzionale e culturale, in precedenza esercitate, in ragione delle rispettive specificità,

---

<sup>1</sup> Nel presente Statuto il genere maschile per indicare persone, incarichi e stati giuridici è stato utilizzato solo per esigenze di semplicità del testo ed è da intendersi riferito al ruolo assunto da entrambi i generi, senza discriminazione alcuna

dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia e dei Presidenti di Corso di Laurea in Psicologia e dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento di Psicologia.

In tale prospettiva e a tal fine, la CPA, nel rispetto dell'autonomia dei Dipartimenti, si propone di:

- 1) scambiare informazioni sulle attività delle strutture universitarie presso i quali lavorano docenti afferenti ai SSD M-PSI;
  - 2) coordinare e, quando opportuno, uniformare le scelte di gestione e organizzazione delle attività didattiche e di ricerca delle singole strutture universitarie;
  - 3) dare indicazioni su problemi d'interesse generale delle strutture universitarie, nelle scelte che esse autonomamente devono assumere;
  - 4) approfondire collegialmente lo studio dei problemi relativi a didattica e ricerca in ambito psicologico, esprimere pareri e rappresentarne le esigenze agli organi competenti, nonché all'opinione pubblica;
  - 5) fare proposte di provvedimenti, anche legislativi, agli organi competenti per il funzionamento delle strutture universitarie e il miglioramento della gestione e organizzazione delle attività didattiche e di ricerca;
  - 6) assumere ogni altra iniziativa nell'interesse generale delle strutture universitarie, se possibile in accordo con le organizzazioni di rappresentanza disciplinare e professionale, nell'interesse generale della psicologia.
- e) La denominazione della Associazione, così come la sua forma, potrà essere scritta con qualunque carattere e rilievo tipografico e formare oggetto di design.

## **Art. 2 Sede**

La sede della CPA è presso la struttura universitaria di afferenza di chi riveste la carica di Presidente.

## **Art. 3 Componenti**

- a) Per ciascun Ateneo sono componenti della CPA:

1) i Dipartimenti che soddisfino ambedue le seguenti condizioni: I) abbiano il nome “psicologia” o un suo derivato aggettivale nella titolazione o almeno il 50% dei propri incardinati siano afferenti a settori M-PSI; II) ad essi sia attribuito almeno un corso di studio nelle classi L24, LM 51 o LM 55.

I Dipartimenti sono rappresentati entro la CPA dal Direttore o dalla Direttrice.

2) i Corsi di Studio delle classi LM 51, LM 55 o L 24 nel numero di un rappresentante per Ateneo (ivi inclusi i CdS telematici) purché non sia presente un rappresentante proveniente dal medesimo Ateneo che risponda al criterio 1.

I CdS sono rappresentati entro la CPA dalla loro figura apicale (ad es. Coordinatore, Presidente).

3) Le aggregazioni di docenti incardinati nei SSD M-PSI, fatte salve le seguenti condizioni: I) l’aggregazione raggiunga la numerosità di almeno 5 docenti entro l’Ateneo; II) la presenza di un unico rappresentante per Ateneo, a prescindere dal numero di Dipartimenti (o altra forma di articolazione organizzativa) dove sono incardinati gli appartenenti all’aggregazione; III) la designazione del rappresentante con il consenso della maggioranza semplice dell’aggregazione; IV) l’assenza in CPA di un rappresentante proveniente dal medesimo Ateneo che risponda ai precedenti criteri 1 o 2.

b) Ogni Ateneo, in ragione delle peculiarità della propria organizzazione interna, può richiedere di essere rappresentato secondo modalità diverse dai criteri 1, 2, 3 sopra definiti (per esempio, dal Preside di Facoltà al posto dei Direttori dei Dipartimenti costituenti). La richiesta è valutata dalla Assemblea della CPA.

c) Qualora un Direttore di Dipartimento o chi ricopre la carica di apicale delle strutture di cui ai precedenti comma a, punto 2, e comma b voglia nominare un proprio rappresentante, la nomina dovrà intendersi per l’intera durata del mandato istituzionale e dovrà essere riservata a incardinati in settori M-PSI.

d) L’adesione alla CPA comporta l’obbligo per chi la compone di osservare lo Statuto e di dare immediata comunicazione dei cambiamenti presso il proprio Ateneo che possano implicare variazioni nella rappresentanza in seno alla CPA.

e) L’adesione alla CPA di Atenei e Dipartimenti s’intende tacitamente confermata ogni anno.

e) Il componente della CPA che lascia il proprio Ateneo o che conclude o interrompe la funzione di Direttore di Dipartimento di cui al comma a, punto 1, o dal ruolo apicale delle strutture di cui al comma a, punto 2, decade dalla funzione di rappresentante e dalle eventuali cariche ricoperte.

#### **Art. 4 Organi**

Sono organi della CPA:

- a) L'assemblea
- b) La Giunta
- c) Il Presidente
- d) Il Segretario

#### **Art. 5 L'Assemblea**

- a) L'Assemblea è composta da tutte le unità componenti la CPA.
- b) L'Assemblea stabilisce gli indirizzi generali della CPA. E' chiamata a deliberare sulle decisioni di carattere strategico e sulle richieste di adesione alla CPA, previo parere non vincolante della Giunta. L'Assemblea elegge la Giunta e ratifica le deliberazioni da questa prese su sua delega.
- c) Il Presidente convoca l'Assemblea comunicando l'OdG stabilito dalla Giunta. La convocazione avviene per via telematica, dall'indirizzo ufficiale della CPA. In assenza di motivazioni urgenti, la convocazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data prevista per l'adunanza.
- d) L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, comunque almeno 2 volte l'anno in presenza.
- e) L'Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando lo richieda almeno un terzo dei componenti della Giunta o un quinto dei componenti della CPA.
- f) E' possibile, qualora necessario, la consultazione dell'assemblea in modalità telematica.

- g) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei componenti, escluse le assenze giustificate. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di coloro che sono presenti, tranne nei casi in cui non sia prevista esplicitamente una maggioranza diversa.
- h) Ogni componente ha diritto ad un voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno di richiesta di scrutinio segreto avanzata da un quinto dei presenti.
- i) Il diritto di voto in Assemblea è prerogativa dei rappresentanti che compongono la CPA in ragione dei criteri indicati all'art 3, comma a, punti 1, 2 e 3, per deliberazioni di interesse generale.
- Il diritto di voto è riservato ai rappresentanti che compongono la CPA in ragione dei criteri indicati all'art 3, comma a, punti 1 e 2, per deliberazioni sugli aspetti strategici legati all'offerta formativa delle classi di laurea LM 51, LM 55 e L 24.
- Il diritto di voto è riservato ai rappresentanti che compongono la CPA in ragione dei criteri indicati all'art 3, comma a, punto 1, nel caso di decisioni di stretta e preminente competenza dei Dipartimenti.
- j) La funzione esercitata dal componente di rappresentare la propria Ateneo in seno all'assemblea è nominativa. In caso di impedimento, chi compone la CPA può nominare - con delega scritta - una delegata o un delegato appartenente allo stesso Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma a). La delega non è ammessa per le elezioni della Giunta.
- k) Sono invitati permanenti, senza diritto di voto, il Presidente AIP o il rappresentante al CUN per i settori M-PSI. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere di volta in volta invitati, su iniziativa del Presidente e per la parte di loro competenza, il Presidente del CNOP, esperti degli argomenti da discutere e/o referenti di gruppi di lavoro nei quali è coinvolta la CPA.
- l) L'Assemblea elegge la Giunta con voto a scrutinio segreto. Le elezioni seguono la procedura indicata nell'art. 6.

## **Art. 6 La Giunta**

- a) La Giunta ha il compito di istruire le pratiche per le sedute dell'Assemblea e di rendere esecutivi gli indirizzi decisi in sede assembleare. La Giunta è inoltre responsabile, tramite il Segretario, del sito web della CPA.
- b) La Giunta ha facoltà di chiedere all'Assemblea delega di delibera su questioni urgenti, circoscrivendo la fattispecie delle tematiche su cui la delega è richiesta o concessa. Ogni delibera presa dalla Giunta in delega all'Assemblea è portata per ratifica assembleare nella prima seduta utile dell'Assemblea. La mancata ratifica comporta la nullità retroattiva delle disposizioni deliberate.
- c) La Giunta, fatto salvo il caso di cui al comma *l*) del presente articolo, è composta da 9 unità, suddivise nelle tre categorie di rappresentanza di cui all'art. 3, comma *a*: 5 unità rispondenti al criterio 1; 3 unità rispondenti al criterio 2; 1 unità rispondenti al criterio 3.
- d) La Giunta si riunisce di norma ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente convoca la Giunta per via telematica, almeno 7 giorni prima. In caso di urgenza la convocazione può avvenire senza tenere conto di tale termine.  
La Giunta deve altresì essere convocata se richiesto da almeno 3 componenti. Le riunioni della Giunta possono svolgersi, totalmente o parzialmente, per via telematica.
- e) Le riunioni della Giunta sono validamente costituite con la presenza – anche per via telematica - della metà più uno dei componenti, escluse le assenze giustificate. Non è ammessa la possibilità di delega.
- f) La Giunta è eletta dall'Assemblea con voto a scrutinio segreto. La votazione avviene in sede assembleare.
- g) Per ciascuna delle 3 categorie di rappresentanza definite dall'art. 3, comma *a*, punti 1, 2, 3 (di seguito: categoria/e), l'elettorato attivo è riservato ai componenti dell'assemblea appartenenti alla medesima categoria di rappresentanza.
- h) La candidatura è obbligatoria e riservata a coloro cui restano almeno tre anni di servizio attivo. Le candidature dovranno pervenire al comitato elettorale, nominato dalla Giunta tra coloro che non ne fanno parte, almeno 15 giorni prima della votazione. Ogni avente diritto al voto esprime un numero di preferenze pari al numero di rappresentanti in Giunta da eleggere entro la propria categoria di appartenenza, meno un'unità nel caso delle categorie 1 e 2 (cioè, 4 preferenze per la categoria 1; 2 per la categoria 2; 1 per la categoria 3).

- i) Per ogni categoria di rappresentanza risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze all'ultimo rango di ciascuna categoria di rappresentanza, risultano elette le persone con maggiore anzianità di servizio (indipendentemente dalla fascia di ruolo).
- j) Qualora in una categoria di rappresentanza risulti eletta più di una persona proveniente da un medesimo Ateneo, entra in Giunta la prima persona eletta, e subentrano alle successive posizioni i primi dei non eletti della stessa categoria provenienti da altre Istituzioni Universitarie, qualora esistano, in ordine di preferenze di voto. Qualora invece non vi siano rappresentanti di altre Istituzioni Universitarie eletti nella categoria, possono entrare in Giunta più rappresentanti di uno stesso Ateneo (qualora eletti).
- k) Le persone elette in Giunta restano in carica per tre anni dal suo insediamento e sono contiguamente rieleggibili una sola volta.
- l) Qualora un componente della Giunta decada per qualsiasi motivo, sarà sostituito dalla persona prima dei non eletti all'interno della stessa categoria. In caso di ulteriori sostituzioni o in assenza di non eletti della categoria si procede a elezioni suppletive. La sostituzione è valida solo per il periodo restante per il completamento del mandato della Giunta.
- m) Qualora un componente della Giunta non si presenti per 5 volte complessive oppure 3 volte consecutive e senza giustificazione alle riunioni della Giunta, decade dall'incarico. La verifica formale e la presa d'atto della giustificazione è operata dal Presidente; qualora l'assenza concerna il Presidente, dal primo dei presenti in ordine di anzianità di servizio.
- n) La Giunta elegge tra le proprie componenti la/il Presidente della CPA e il Segretario. In caso di parità di voto su una delibera di Giunta, il voto del/della Presidente rompe la parità.
- o) La Giunta può designare, senza attribuire loro diritto di voto, consulenti esperti di specifiche questioni poste in discussione.

## **Art. 7 Il Presidente**

- a) E' eletto dalla Giunta a maggioranza semplice tra i Direttori incardinati nei SSD M-PSI che compongono la CPA in ragione del criterio indicato all'art 3, comma a, punto 1 e successivo comma b
- b) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta.
- c) Ha la rappresentanza della CPA ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea.
- d) Nomina tra i componenti della Giunta, con facoltà insindacabile di revoca, il Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

### **Art. 8 Il Segretario**

- a) E' eletto dalla Giunta tra coloro che la compongono.
- b) Cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e della Giunta; cura il registro delle delibere assembleari e il registro delle componenti della CPA; coadiuva il Presidente in tutte le attività di organizzazione e preparazione delle adunanze dell'Assemblea e della Giunta.
- c) Cura la gestione e l'aggiornamento del sito web della CPA.

### **Art. 9 Finanziamento**

La CPA non dispone di un proprio bilancio. La copertura delle spese dei singoli rappresentanti è a carico della Struttura Universitaria di afferenza.

### **Art. 10 Modifiche allo Statuto**

Le modifiche alle norme statutarie sono approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto.